

Studio Assogest Srl Stp

Consulenti del Lavoro

Rag. Alberto Borio - Consulente del Lavoro - Consulente Tecnico del Giudice
Rag. Nadia Cominardi - Consulente del Lavoro - Consulente Tecnico del Giudice
Dott. Guido Borio - Consulente del Lavoro - Consulente Tecnico del Giudice

Dott.ssa Monica Civettini – Consulente del Lavoro
Dott.ssa Roberta Bolognesi – Consulente del Lavoro
Dott. Federico Lombardi – Consulente del Lavoro
Dott.ssa Anna Taglietti

CIRCOLARE INFORMATIVA AI CLIENTI

(n. 12/2025)

Oggetto: Le nuove regole fiscali sui fringe benefit auto aziendali e clausole di salvaguardia

Gentili Clienti,

con la presente desideriamo riassumere le principali novità in materia di fringe benefit introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) e dalle modifiche approvate nel Decreto Bollette, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2025.

A partire dal 2025, come già comunicato nella nostra circolare n.6 del 2025 “Legge di Bilancio”, cambia, nel seguente modo, il trattamento fiscale delle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti:

- **Benzina e diesel:** imponibile pari al **50%** del costo chilometrico ACI, **indipendentemente dalle emissioni.**
- **Ibridi plug-in:** imponibile ridotto al **20%**.
- **Veicoli elettrici:** imponibile ridotto al **10%**.

Per i veicoli **ordinati nel 2024** e immatricolati nel 2025 e **consegnati entro il 30 giugno 2025**, e per quelli concessi in uso promiscuo dal 1° Luglio 2020 al 31 Dicembre 2024, **non si applica** la nuova disciplina fiscale introdotta con la Legge di Bilancio, ma la **precedente disciplina fiscale basata sulle emissioni di CO₂** (art. 51, c. 4, lett. a, TUIR, vigente al 31/12/2024).

Rimane ancora da chiarire il trattamento fiscale riservato **ai veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° Gennaio 2025**, per i quali auspichiamo delucidazioni dalle istituzioni competenti.

In attesa delle stesse, lo scrivente Studio, ritiene applicabile la normativa previgente confortato anche in via deduttiva sia dalla risoluzione 46/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate sia dal parere espresso dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e con l’occasione porgiamo distinti saluti.

Brescia, 30 Aprile 2025

STUDIO ASSOGEST S.R.L. S.T.P.

Studio Assogest Srl Stp

Via Cabrini n. 10 - 25128 Brescia Tel. 030/380433 - Fax 030/380267 – E-Mail: info@studioassogest.it